

ANIMALI E DIRITTO ITALIANO: UNA STORIA

di Anna Mannucci

(anche in **PER UN CODICE DEGLI ANIMALI. Commenti sulla normativa vigente**
a cura di Anna Mannucci e Mariachiara Tallacchini, Giuffrè, Milano 2001)

Il codice penale Zanardelli (1889, entrato in vigore nel 1890), il primo successivo all'Unità d'Italia, abrogò la pena di morte e il divieto di sciopero, e stabilì una norma contro il maltrattamento di animali, l'articolo 491: "Chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità li maltratta ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con ammenda(...) Alla stessa pena soggiace anche colui il quale anche per il solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali ad esperimenti tali da destare ribrezzo". Questo articolo riprendeva alcune disposizioni presenti in precedenti codici, come quello del Granducato di Toscana del 1856 e quello Sardo del 1859; in quest'ultimo, però, la pena era minacciata soltanto verso coloro che "in luoghi pubblici incrudeliscono contro animali domestici" (1). Il ministro di Grazia e Giustizia Giuseppe Zanardelli, nella sua relazione al Codice aveva voluto esplicitamente eliminare questa restrizione dicendo: "Le crudeltà verso gli animali (che non v'è motivo di limitare come fa il codice Sardo, alle specie domestiche) devono essere condannate e proibite perché il martoriare con animo spietato esseri sensibili, recando loro fieri tormenti, non cessa di essere un male perché quelli che ne soffrono sono privi dell'umana ragione..." (2).

In queste poche righe ci sono alcune parole che equivalgono a concetti chiave della legislazione e della riflessione sul trattamento degli animali: la crudeltà, il maltrattamento senza necessità, il luogo pubblico, il ribrezzo. Nella "crudeltà" troviamo il riferimento all'animo umano, allo stato mentale del soggetto, privilegiato rispetto all'oggetto, l'animale maltrattato (3). Questa parola ricorda inoltre il motto *Saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines* (citato proprio da Zanardelli nella sua relazione alla Camera del 22 novembre 1887) (4) che ha informato un significativo filone dell'interpretazione del maltrattamento degli animali e della connessa legislazione. Nel mondo anglosassone, quasi tutte le leggi hanno nel titolo o fanno esplicito riferimento alla crudeltà, dalla prima norma "moderna" per la Protezione degli animali (adottata dalla Corte Generale del Massachusetts nel 1641) al *Martin's Anticruelty Act* (UK, 1822), al *Cruelty to Animal Act* (UK, 1876) e altre ancora (5).

L'espressione "senza necessità", di solito accusata di antropocentrismo, indica che il giudizio, più o meno negativo, sul trattamento dell'animale deve essere contestualizzato, rapportato al momento storico (come d'altra parte si fa con gli esseri umani, per esempio il modo ritenuto accettabile di trattare i lavoratori adesso, in Europa, è molto diverso dal secolo scorso e anche da qualche decina di anni fa o da quello di alcuni altri paesi), alle condizioni concrete (per fare un esempio estremo, una situazione di guerra è molto diversa da una di pace) e alle possibilità tecnologiche (si potrebbe aggiungere "alla sensibilità umana", ma anch'essa è determinata dalle condizioni materiali). Un'altra analogia si potrebbe fare con il modo di trattare i bambini (6), molto diverso nelle varie situazioni storiche e sociali.

Nel "luogo pubblico" e nel "ribezzo" è evidente il riferimento allo scandalo, che rimarrà tipico di questa norma penale, fino ai giorni nostri. Nel testo si parla anche di chi fa esperimenti in pubblico. Ora la cosa appare assurda, ma per lungo tempo la vivisezione era anche uno spettacolo, ne fa cenno, per esempio, Grmek: "Con grande teatralità, nel 1680, Raymond Vieussens, introducendo un tubo metallico nell'aorta discendente di un cane, nel corso di una dimostrazione pubblica a

Montpellier...". (7). D'altra parte bisogna ricordare che per secoli anche le esecuzioni capitali sono state uno spettacolo pubblico (8).

Per capire l'origine e la *ratio* dell' art. 491, è utile immaginare una città di fine '800, inizio novecento, con le strade percorse da carri, carrozze e carrozzelle, tirate da cavalli e qualche volta da asini, che trasportano merci e persone. Il conducente, di bassa estrazione sociale, spesso proprio povero, per far camminare il suo cavallo lo frusta. Non solo, lo picchia, lo pungola con strumenti anche efferati (che le Società per gli animali sequestravano), insomma lo sevizia. Questo spettacolo di crudeltà inorridisce i buoni borghesi e ancor più le buone borghesi. Maggiore è lo scandalo se sono presenti degli inglesi, che da parecchi anni hanno leggi contro la crudeltà sugli animali.

Riassumendo, abbiamo alcune caratteristiche di epoca, di luogo, di classe sociale, queste ultime particolarmente evidenti nell'ultima parte dell'articolo di legge: "... se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dell'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale". Espressione rimasta fino al 1993, quando è stata promulgata la nuova legge contro il maltrattamento di animali (n. 473 del 22/11/93). È significativa è l'immagine scelta come marchio dalla ASPCA, *American Society for the Prevention on Cruelty to Animals* (fondata nel 1866) (9): un carrettiere si accanisce con un grosso bastone sul cavallo già caduto a terra, dietro compare un angelo con tanto di spada che intima l'alt.

È evidente che, nella sua impostazione originaria, la norma contro i maltrattamenti intende colpire le manifestazioni di rozzezza d'animo, di ignoranza e arretratezza culturale e non la sperimentazione su animali (se non nel caso in cui sia pubblica), che è una pratica moderna, scientifica, condotta da persone colte, con nobili scopi.

Quando, nel Codice Rocco (1930), l'art. 491, fundamentalmente immutato, diventerà il 727, sarà situato tra i reati contro la moralità pubblica e il buon costume.

Si può anche re, nel discorso di Zanardelli citato, il riferimento quasi utilitarista agli "esseri sensibili", che soffrono anche se "privi dell'umana ragione". Un'altra cosa da sottolineare è l'appartenenza alla massoneria di Zanardelli (10) una caratteristica di altri protagonisti del Risorgimento italiano e di altri protettori degli animali di quel periodo, per esempio di Giuseppe Garibaldi (che pure era un cacciatore, la sua zoofilia dunque si limitava agli animali domestici, anche ciò era tipico di quel periodo storico).

È proprio una lettera di Garibaldi del 1871 che ispira la fondazione della Società per la protezione degli animali di Torino. Subito dopo, nel 1874, nasce la Società romana per la protezione degli animali (che divenne ente morale e posta sotto il patrocinio del re e della regina il 4 gennaio 1906) e negli anni immediatamente successivi sorgono in altre città - Milano, Firenze, Napoli ecc. - varie Società, che saranno unificate con la legge 612 dell'11 aprile 1938 nell'Ente Nazionale Fascista per la Protezione degli Animali.

L'articolo 491 dunque nasce non casualmente, ma in un periodo storico e in contesto sociale in cui di difesa degli animali si discuteva (e non solo in Italia). A favore degli animali, in quel periodo, si impegnano, tra l'altro, alcuni religiosi cattolici, come il sacerdote Lazzari e il padre barnabita Ghignoni (11). Entrambi si dichiarano decisamente per una tutela anche legale degli animali e considerano pure la questione dei "diritti" degli animali. Dice per esempio Ghignoni: "(...) i doveri dell'uomo verso gli animali non nascono da correlati diritti degli animali verso l'uomo, ma dai diritti della legge naturale, riflesso della legge eterna divina, diritti che impongono all'uomo di non incrudelire verso nessun essere (...)". E Lazzari: "(...) qualunque sia il significato che può darsi alla parola diritti, negli animali vi è qualcosa, chiamasi diritto o altro che si voglia, che ha un'intrinseca opposizione alla crudeltà e la rende un peccato" (...). Nel 1904 la rivista *Civiltà Cattolica* dedica due articoli proprio a *I diritti degli animali* (12), chiedendosi: "Può affermarsi che all'uomo corra qualche obbligo morale di proteggere gli animali? E posto che sì, deve anche dirsi che a tale protezione i bruti abbiano qualche diritto?". La risposta della rivista dei gesuiti è un deciso no, un rifiuto netto, espresso in toni sarcastici, a qualsiasi forma di considerazione e di protezione anche minimale degli animali. Con gli stessi argomenti,

fondamentalmente tomistici, persone interne al mondo cattolico arrivano a conclusioni pratiche opposte.

Quel che qui ci interessa non è esaminare queste argomentazioni e approfondirne i riferimenti filosofici, ma re come già un secolo fa si discutesse di “diritti” degli animali. La questione dunque non è nuova, ha una lunga storia alle spalle.

I “diritti” degli animali

È necessaria almeno una succinta spiegazione della parola “diritto” (ambigua anche perché, in italiano, si adopera questo stesso termine per *law* e *right*). “In che senso si può parlare di diritti degli animali?” si chiede Silvana Castignone nell’introduzione all’antologia da lei curata intitolata proprio *I diritti degli animali* (13) e riporta subito la questione a un problema più generale, “in che senso si può parlare di diritti in genere?”. Castignone si dichiara contro i diritti naturali, a favore degli utilitaristi e dei sostenitori della morale della simpatia, spiegando “in questa prospettiva, non c’è posto per i “diritti”, umani o animali che siano, intesi come realtà soggettive preesistenti ai doveri: anzi, a rigor di termini non si dovrebbe neppure parlare di “diritti”, proprio per non indurre a false identificazioni. Se si continua ad usare questo termine per comodità di espressione e per adeguarsi all’uso corrente, occorre tenere ben presente che con “diritti” si intendono soltanto quei trattamenti che determinati soggetti, uomini e animali o, in generale, esseri dotati di sensibilità, dovrebbero ricevere sulla base di valutazioni morali che ruotano attorno al principio etico fondamentale di non causare sofferenza” (14). A rigore, infatti, gli utilitaristi non parlano di “diritti” e anche l’utilitarista Peter Singer, considerato il massimo esponente dell’animalismo contemporaneo, in realtà non si batte per i “diritti”, ma per “l’eguale considerazione degli interessi”. Diversa la posizione di Tom Regan, che sostiene la causa dei diritti animali come caso particolare dei diritti degli esseri umani. Il titolo del suo libro, infatti, tradotto in italiano come *I diritti animali*, nell’edizione originale è *The Case for Animal Rights.*, ovvero, come riassume Salvatore Veca nella premessa, “la teoria proposta da Regan (...) è una teoria *generale* dei diritti morali fondamentali che prevede quello dei diritti animali come un caso” (15). Valerio Pocar sostiene i diritti degli animali, ma nell’accezione sociologica e spiega: “dal punto di vista sociologico un diritto soggettivo rappresenta una pretesa volta al soddisfacimento di un interesse, sostenuta da una forza sufficiente a consentire che la pretesa sia riconosciuta, sufficiente cioè a consentire che tale pretesa dapprima sia affermata come regola giuridica, vale a dire come regola ritenuta vincolante dai membri di una collettività, e quindi si traduca in comportamenti effettivamente tenuti dai membri della stessa collettività ovvero dai gruppi che la compongono” (16).

In generale, l’espressione “diritti degli animali” ha un significato propagandistico, è usata come slogan da chi intende, in qualche modo, difendere gli animali. Così, per esempio, il Comune di Roma, come altre città italiane, ha istituito un Ufficio Diritti Animali e il consiglio comunale di Bagno a Ripoli (Firenze) il 19.12.1996 ha approvato un ordine del giorno per i “diritti degli animali”. Anche la sempre citata Dichiarazione dei Diritti dell’Animale, presentata all’Unesco il 15 ottobre 1978, all’art. 9 recita “nel caso che l’animale sia allevato per l’alimentazione, deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e dolore”. Quel che si chiede è dunque un apparentemente contraddittorio “diritto al benessere”. Le associazioni animaliste italiane non approfondiscono le complesse questioni teoriche che stanno dietro a questa parola (17). Le associazioni e movimenti animalisti nelle loro manifestazioni e proposte - anche se condotte con lo slogan “per i diritti degli animali” - spesso chiedono la difesa degli animali da maltrattamenti e torture e l’applicazione delle leggi al riguardo.

In questo senso generico, che può fare raccapriccio al giurista, come dice Mazzoni nel suo saggio, e al filosofo del diritto, nonché al sostenitore dei veri *Animal Rights*, si può dire che in Italia, negli ultimi decenni, gli animali qualche “diritto” lo hanno avuto, è stata promulgata una serie di leggi che hanno riconosciuto alcuni loro interessi. Attualmente, nel nostro paese, tutti gli animali

vertebrati omeoterme (ovvero a sangue caldo) hanno qualche forma di tutela giuridica, come individui e/o come specie. Un passo fondamentale è stato definire la fauna selvatica, già con la legge 968/77 precedente alla attuale, "patrimonio indisponibile dello Stato", *res communes omnium* e non più *res nullius*. Da ciò derivano molti aspetti positivi, nonostante tutti i limiti esposti da Paolillo nel suo pezzo in questo volume, la legge 157/92, tra l'altro, ha stabilito il divieto di commercializzazione e detenzione di pressoché tutte le specie di animali selvatici; ha proibito (come già la legge precedente) tutte le trappole. Passando agli eteroterme, ha ancora molte lacune la protezione giuridica di rettili e anfibi (di cui tratta il saggio di Salvidio), ma il recepimento della Direttiva 92/43/CEE "relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità..." (nota come "direttiva Habitat") è sicuramente un progresso anche per moltissimi "piccoli" animali, comprese alcune specie di insetti. Recita il DPR 8 settembre 1997, n. 357 di attuazione della Direttiva, nei *considerando*: "la tutela della flora e della fauna rappresenta un interesse fondamentale dello Stato, come di recente ribadito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 22 luglio 1996 ...". Qualche specie di pesce è compresa in questa legge, ma in generale, per le "risorse" marine, lo Stato si è limitato a stabilire alcune regole minime per evitarne il depauperamento. Tra gli abitanti delle acque sono protetti, per esempio, i datteri di mare, perché per catturarli le rocce dove vivono vengono distrutte con martelli pneumatici o con la dinamite; si tratta dunque di motivi ambientalistici.

Gli animali esotici sono diventati, grazie alla CITES (18), "patrimonio di tutta l'umanità". La motivazione di fondo di molte norme è la necessità di conservare una risorsa utile, dal punto di vista soprattutto economico (si pensi alle parole *res* e patrimonio), ma anche culturale, per l'umanità. A parte pochissime eccezioni, nessun animale è *res nullius*, in balia di chi se ne appropria o dell'arbitrio umano. Si potrebbe però sostenere che, per esempio, topi, ratti e bisce d'acqua non sono protetti, essendo, per loro sfortuna, tra le eccezioni. Anche per essi, tuttavia, vale l'art.727 modificato dalla legge n. 473 del 22/11/93 e un modo efferato di ucciderli potrebbe essere considerato reato, anche secondo la classica interpretazione di questo articolo.

In generale, oggi esiste un insieme di leggi (Codice penale, Codice civile, Regolamenti di igiene, legislazione speciale, ecc., si veda in questo volume l'elenco compilato da Felicetti) di origine storica e culturale diversa, con varie motivazioni e finalità, che copre, più o meno efficacemente, i complessi e contraddittori rapporti che abbiamo con gli animali (19) Queste norme cercano di regolamentare l'inevitabile presenza - più o meno conflittuale - degli animali nella società umana e nello stesso tempo raccontano, documentano l'esistenza di molteplici rapporti con gli animali e la loro evoluzione storica.

La legislazione non segue la classificazione scientifica, ma si basa sulla condizione degli animali in base, appunto, al rapporto con gli esseri umani: domestici, selvatici, nocivi, da compagnia, da reddito e così via; per esempio, il coniglio può essere un animale da reddito (e allora il suo trattamento sottosta alle norme sulla macellazione e sull'igiene della carne), una preda per i cacciatori (legge sulla caccia o, per essere precisi, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), un animale d'affezione (legge 281/91), una cavia per la sperimentazione (D. Lgs 116/92).

Il maltrattamento e la vivisezione

Il 12 giugno 1913, Vittorio Emanuele II, re d'Italia, promulga la legge n. 611 *Concernente provvedimenti per la protezione degli animali*, che nel primo articolo fa riferimento e integra l'art. 419: "Fermo il disposto dell'art. 491 del Codice penale sono specialmente proibiti gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiezza, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giuochi che importino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale. I contravventori saranno puniti a termini del citato art. 491 del Codice penale".

Abbiamo qui già elencati come reato le principali forme di maltrattamento, anche industriale, degli animali, di tutte le specie, come recita esplicitamente la legge. I sette articoli successivi si occupano delle Società protettrici degli animali, del loro riconoscimento giuridico ecc. Anche a causa della situazione storica e politica di quegli anni, questa legge ebbe una scarsissima applicazione. Nel 1925, il Ministero degli Interni richiamò l'attenzione della Pubblica Sicurezza su questa legge (con la circolare n. 10089 del 28 febbraio).

L'ultimo articolo parla degli "esperimenti scientifici su animali viventi", stabilendo che "possono essere fatti soltanto da persona munita di speciale licenza", a eccezione di "docenti o assistenti nelle Università o in altri Istituti scientifici del regno, o dai sanitari e veterinari addetti ai laboratori e agli uffici governativi". Non c'è altro, non si parla di autorizzazioni né di controlli. Nella separazione della sperimentazione animale da tutti gli altri casi di maltrattamento, vediamo, di nuovo, la diversa considerazione data a questa pratica, che ha motivazioni "scientifiche" - e infatti gli scienziati non hanno bisogno neanche di una licenza, si autogiustificano - e che serve al "progresso dell'umanità" (20).

La sperimentazione sugli animali continuava a essere praticata senza alcuna forma di controllo, nonostante le proteste degli zoofili, già nel 1881 era stata preparata la prima proposta di legge per abolirla (esattamente un secolo dopo, fu presentata una proposta di legge d'iniziativa popolare con lo stesso scopo). Nel 1863 c'era stato il primo caso italiano, o almeno il primo abbondantemente documentato, di opposizione alla vivisezione. A Firenze, alcune persone, tra cui qualche nobile e qualche inglese (21), contestarono, con lettere ai giornali e petizioni, il fisiologo progressista Maurizio Schiff che in quella città conduceva esperimenti particolarmente crudeli sugli animali, cani, come si usò per lungo periodo. (22). Nel 1925, il senatore Raffaele Garofalo chiese di regolamentare l'uso di animali, anche perché le persone che abitavano vicino ai laboratori e gli ammalati degli ospedali erano "tormentati notte e giorno dai guaiti degli animali in esperimento".

Nel 1931 l'Italia si dota di una legge (n. 924 del 12 giugno 1931) sulla vivisezione, che viene leggermente modificata dalla 615 del 1° maggio 1941 e resta poi in vigore fino al 1992. Il termine vivisezione, oggi in disuso tra i ricercatori, appare proprio nel titolo della legge stessa, "Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli), e nel 1° articolo: "La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale (...)". È da re che la legge del '92, all'art. 3, recita: "L'utilizzazione degli animali negli esperimenti, oltre che per quelli previsti dall'art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 1931 n. 924 (...) ", permettendo dunque ancora la vivisezione in quanto tale.

È evidente che la vecchia legge non proibiva niente, a parte il fatto di non citare nemmeno gli animali a sangue freddo. In tutti articoli, ai limiti apparentemente stabiliti all'uso di animali, sono previste deroghe lasciate totalmente alla libera decisione dei ricercatori, come se essi fossero al di fuori, al di sopra, della società e delle sue leggi, nonché della morale.

Il termine "vivisezione" per lungo tempo ha corrisposto a ciò che sugli animali si faceva. Le cavie, che erano soprattutto cani raccolti per la strada o presi gratuitamente al canile municipale, venivano sezionate da vive, con l'intento principale di scoprire il funzionamento degli organi interni, ma questa parola è poi diventata sinonimo di "sperimentazione dolorosa". Parlano di vivisezione, per esempio nel '55, nel '67, nel '67, le circolari ministeriali. Ancora nel 1972, l'Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri" di Milano organizzava un convegno sui "Problemi della vivisezione", pubblicandone poi gli atti sempre con questo titolo. L'occasione dell'incontro era a una proposta di legge, la n. 527 del 20 luglio 1972, d'iniziativa dell'onorevole Ciccardini, sulla "vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali", a cui il mondo scientifico si opponeva, come si è sempre opposto a qualsiasi "intrusione" della società nei laboratori e negli stabulari.

Nel '30, contro l'approvazione di una legge che mettesse dei vincoli alla vivisezione, era intervenuto autorevolmente il francescano padre Agostino Gemelli, scrivendo articoli e facendo votare un

emendamento contro una prima proposta di legge, più restrittiva di quella poi passata, dalla facoltà di Filosofia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Questa presa di posizione "incontrò largo consenso nell'ambiente universitario italiano e fu tenuta in piena considerazione dalle autorità (...) ma ciò dispiacque assai agli zoofili" (23).

A proposito della legislazione sugli animali da laboratorio, è interessante la posizione del *Dizionario di teologia morale*, che alla voce "vivisezione" dice: "...Nei paesi protestanti le associazioni protettrici degli animali hanno quasi sempre ottenuto che la legge controlli strettamente e disciplini la vivisezione (...). Donde un evidente ostacolo - che i paesi cattolici non conoscono - al progresso della fisiopatologia, che nella vivisezione ha il suo principale mezzo (...)." (24).

La polizia veterinaria

Nel 1954 fu varato il Regolamento di Polizia Veterinaria (Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320) che ha avuto un'influenza decisiva nell'impostare i rapporti con gli animali. Già il nome, "polizia", dice molto, indicando funzioni di controllo e repressione. L'intento fondamentale del Regolamento è difendere gli esseri umani e la produzione zootecnica dai problemi igienici e sanitari causati dagli animali, anche con gli abbattimenti di massa del bestiame infetto. I veterinari sono gli addetti e i responsabili di queste funzioni, un ruolo che ha informato la professione e che è stato ribadito dalla legge 833/78, Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. In Italia il Servizio veterinario pubblico dipende dal ministero della Sanità, a differenza di molti altri paesi dove esso fa capo al ministero dell'Agricoltura; l'interesse è dunque rivolto in modo prioritario alla difesa della salute umana. Spiega ciò, in relazione soprattutto alla rabbia, l'articolo di Mantovani Lasagna, Zanetti. Molto recente e ancora embrionale è l'attenzione istituzionale dei veterinari pubblici italiani al benessere animale.

A Londra, nel 1964 fu pubblicato *Animal Machines*, di Ruth Harrison, un libro che ebbe grande risonanza e che segnò l'inizio di una riflessione sulle pessime condizioni di vita degli animali "da reddito". Tra l'altro, in seguito a questa pubblicazione, in Gran Bretagna un'apposita commissione d'inchiesta governativa fece un'inchiesta e stilò, nel 1965, il *Report of the Technical Committee to Enquire into the Welfare of Animals Kept Under Intensive Livestock Husbandry System*, noto come "Rapporto Brambell", dal nome dello zoologo che ne era il responsabile e che divenne un punto di riferimento fondamentale per tutte le discussioni e le proposte sul benessere animale. (Una riflessione per andare oltre il concetto di benessere, per arrivare all'integrità animale, è fatta da Salvi, in questo volume).

Le Direttive europee sul trattamento degli animali "da reddito" nell'allevamento e macellazione fanno riferimento, esplicitamente o implicitamente, alla conoscenza etologica degli animali, una cultura poco presente nel nostro paese. In Italia, queste Direttive furono recepite, oltre che in ritardo (come la legge n. 623 del 14 ottobre, "Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979"), senza che suscitassero, soprattutto nei primi tempi, dei veri cambiamenti né nella situazione degli animali né nella preparazione scientifica e nell'atteggiamento di chi con gli animali ha a che fare. Delle norme sulla macellazione, in questo libro, parla Ercoli.

Passando agli animali selvatici, a partire dagli anni '70, l'Italia recepisce nella sua legislazione alcune Convenzioni internazionali sulla protezione degli ambienti naturali, come il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.448, "Esecuzione della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971". È da notare che le zone umide sono tutelate espressamente in quanto habitat degli uccelli acquatici, una visione dunque poco antropocentrica, o meglio, espressione di un antropocentrismo illuminato. Bisogna poi ricordare che come "zone umide" sono classificati anche stagni e paludi, e questo è un bel cambiamento culturale, in una nazione che fino a pochi decenni

prima aveva proceduto con orgoglio patriottico a un esteso programma di bonifiche. Nelle Convenzioni internazionali, la cultura di fondo è quella naturalistica, un altro settore in cui l'Italia non ha una grande tradizione.

Nel 1979, come molti altri enti definiti inutili, l'ENPA, Ente nazionale protezione animali, perse la personalità giuridica di diritto pubblico (continuando però a sussistere come persona giuridica di diritto privato), ma "la funzione esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico" fu attribuita "ai comuni, singoli o associati ed alle comunità montane". Non ne derivò nulla, fino a quando, a partire dal '90; su sollecitazione degli animalisti e degli zoofili, in alcune città furono aperti gli Uffici per i diritti o per la tutela degli animali.

E poi venne la 281...

Nell'estate del 1991 fu promulgata la legge quadro 281 "in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo", una vera rivoluzione culturale nel rapporto con i randagi. È questa una legge tipicamente e unicamente italiana, richiesta in anni recenti dal movimento animalista anche con grandi manifestazioni di piazza, a cui, in qualche caso, parteciparono pure i cani. La proposta di legge fu presentata dalle parlamentari Verdi Anna Maria Procacci e Carla Rocchi.

La legge 281 è paragonabile, non nella struttura o nei suoi articoli, ma nella concezione di base, alle grandi leggi di riforma degli anni '70, come lo statuto dei lavoratori del 1972, la riforma sanitaria, già citata, del '78, il diritto di famiglia del 1975 o la legge sui manicomi (la legge 180 del 1978, conosciuta come "legge Basaglia"), leggi che "da un certo punto di vista, possono anche essere lette come un adeguamento normativo alle grandi trasformazioni sociali e culturali avvenute in Italia negli anni sessanta" (25) e alla cui base c'è la visione, tipicamente italiana, "della legge come strumento principe delle grandi riforme in materia di giustizia sociale" (26).

La legge 281 ha fissato alcuni importanti principi, primo fra tutti quello secondo cui il controllo delle popolazioni si fa con la prevenzione, ovvero con la limitazione delle nascite delle nascite e, solo per i cani, con l'identificazione dell'animale e del suo padrone (27) e non con l'uccisione, ovvero ha abolito la pena di morte per gli animali senza padrone. Ha stabilito il diritto dei gatti a vivere liberi, ha condannato l'abbandono, ha trasformato i canili pubblici in strutture socio-sanitarie dove i cani non vengono uccisi, ma ospitati. Bisogna ricordare che fino alla legge 281, a parte qualche rarissimo caso di servizi veterinari illuminati, i cani trovati "vaganti", definizione appunto molto vaga, venivano accalappiati (la trista figura dell'accalappiacani è ancora nell'immaginario popolare), portati al canile e, dopo tre giorni, se il padrone non passava a prenderli, uccisi o ceduti ai laboratori di vivisezione (28). Per i gatti, si procedeva a catture e soppressioni di massa, effettuate con fantasia e varietà di mezzi; anch'essi potevano essere passati alla vivisezione, anche se erano meno richiesti (la proibizione dell'uso di animali randagi è stata poi ribadita nel '92 dal Decreto legislativo 116). Il canile pubblico solitamente si trovava vicino al macello, ai margini della città, ed entrambi erano posti dove gli animali erano uccisi e i loro cadaveri smaltiti (nei pressi c'era infatti la "sardinia", luogo a ciò deputato), lontano dalla vista della popolazione urbana. Il canile di quei tempi si può paragonare alle "istituzioni totali", ai luoghi che rinchiudevano e nascondevano i problemi, chiusi alla società e dove spesso si esercitava violenza verso i deboli. La legge 281 ha cercato di svecchiare e democratizzare il canile e tutto quello che significava.

Qualcuno si chiederà cosa c'entra il diritto di famiglia con i cani. Vedo l'analogia nella parola "bastardi". I figli nati fuori dal matrimonio, prima del '75, erano così definiti e questo era segno di pesanti discriminazioni sociali. Bastardi erano anche chiamati i cani nati da accoppiamenti irregolari, privi di *pedigree* e di qualunque valore. Il diritto di famiglia ha equiparato i figli nati dentro o fuori il regolare contratto matrimoniale, eliminando sofferenze ed esclusioni. Simbolicamente, la legge 281 ha tolto il marchio di infamia dai cani senza padrone, che per loro

significava anche la soppressione. Per i gatti, voglio vedere la legge 281 come analoga alla legge Basaglia, ovviamente negli intenti, nella scelta di privilegiare la libertà contro la reclusione, e di rendere la società accogliente invece di nascondere i problemi, come appunto si faceva per i "matti" e gli handicappati. Ancora la legge 281 ha cambiato il ruolo del veterinario, che da gestore della repressione è diventato gestore della convivenza (come spiegano il saggio di Mantovani, Lasagna, Zanetti già citato e quello di Aureli e Mannucci).

La nuova funzione dell'animale sperimentale

Il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.116 di attuazione della Direttiva 86/609/CEE, talvolta viene indicato come "legge sulla sperimentazione animale". In realtà questa norma si occupa di "protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici". Le leggi sulla sperimentazione animale sono altre, sono quelle relative alla farmacopea e alla produzione di molte sostanze, come si può vedere nell'elenco in questo volume. La maggior parte delle cavie, ormai, non sono più "vivisezionate", ma usate per provare la nocività, nonché l'efficacia e la sicurezza, di una grande quantità di sostanze.(29). L'uso degli animali "a fini scientifici" è cambiato molto, a partire soprattutto dagli anni '70, in relazione alle maggiori esigenze di sicurezza e salute dei cittadini. Travaglini esamina questo cambiamento e propone una definizione aggiornata di "animale sperimentale": "è uno schermo protettivo che viene usato per selezionare sostanze medicinali - e ogni genere di sostanze chimiche, naturali o di sintesi - e per raccogliere informazioni (fisiologiche, comportamentali ecc.) prima di sperimentarle o utilizzarle direttamente sull'uomo, al fine di cercare di contenere i rischi che la sperimentazione o l'uso sugli umani comporterebbe per loro, essendo moralmente inaccettabile sperimentarle o usarle direttamente sugli umani stessi" (30).

Gli animalisti, però, continuano a usare la parola vivisezione, una delle più importanti associazioni italiane si chiama proprio Lega antivivisezione. Un po' per un senso di continuità storica (da più di un secolo il movimento contro l'uso di animali nei laboratori si chiama "contro la vivisezione"), un po' per ribadire la sofferenza e la costrizione imposte all'animale, senza che egli ne abbia alcun vantaggio (diverso è un intervento veterinario, anche sperimentale, ma finalizzato a salvare quel dato individuo su cui lo si pratica).

Il D. lgs116 fu approvato, insieme a varie altre norme, per ottemperare agli obblighi comunitari che nel gennaio '92 giungevano a scadenza, e precipitò sul mondo scientifico italiano che non aveva partecipato al dibattito da cui la direttiva dell'86 era originata. Il D. lgs 116 non era neanche stato particolarmente appoggiato dagli animalisti.

Un punto delle "Linee di indirizzo" allegate al decreto è particolarmente interessante: "2. (...) Quasi sempre gli animali utilizzati devono per ragioni pratiche, essere tenuti sotto un certo controllo fisico, in strutture che variano dal recinto esterno alle gabbie per piccoli animali, in uno stabulario. *Svariati interessi si trovano così in conflitto. Da un lato l'animale i cui bisogni di movimento, di relazione sociale e altre manifestazioni vitali subiscono una certa repressione, dall'altro lo sperimentatore ed i suoi assistenti che esigono un controllo completo dell'animale e del suo ambiente. in questo conflitto, gli interessi degli animali vengono talvolta in secondo piano.* (corsivo mio)". Anche se quel "talvolta" appare pleonastico, qui si riconoscono gli interessi dell'animale. L'animale, insomma, non è più considerato al pari delle provette e di altri strumenti di laboratorio, ma un essere dotato non soltanto di sensibilità, ma di interessi. Importante è anche il riconoscimento del conflitto, ovvero non è scontato che gli esseri umani usino gli animali e questo uso deve essere giustificato.

Riguardo alla sensibilità, l'articolo 2 definisce un esperimento come "l'impiego di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici che può causare dolore, sofferenza, angoscia o danni temporali o durevoli (...)". Qui la legge riconosce una dimensione anche psicologica del dolore animale, l'angoscia, e taglia il nodo gordiano di un antiquato dibattito, dove ancora qualcuno sosteneva che l'animale ha "manifestazioni psichiche esclusivamente sensitive" (31).

Due saggi trattano di questo decreto, D'Amore e Costa, mentre Delpire e Balls fanno un confronto tra la Convenzione del Consiglio d'Europa ETS 123 (Consiglio d'Europa, 1986) e la Direttiva del Consiglio 86/609 EEC (EEC, 1986). È opportuno ribadire che anche nei laboratori vige l'art. 727 e l'*inutile* maltrattamento è un reato anche quando chi lo compie è uno scienziato. Certo, nella sperimentazione gli animali inevitabilmente soffrono o hanno danni o disagi, ma tutto ciò ha dei limiti (32).

Sempre nel 1992 fu approvata la nuova legge "sulla caccia", il cui vero titolo è "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Ne parla abbondantemente, ricostruendone anche la storia, il saggio di Paolillo (33).

La convenzione di Washington

Ancora nel 1992 fu approvata la legge 7 febbraio 1992, n.150 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n.874, e del Regolamento (CEE) n.3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica", che fu un passo importante nel regolamentare il commercio e il possesso di animali "esotici" e/o pericolosi; ad essa seguirono molte leggi di applicazione. Da un punto di vista simbolico, già la Convenzione di Washington aveva stabilito che la fauna (e la flora) selvatiche sono un valore per tutta l'umanità, da gestire responsabilmente. Si potrebbe obiettare che questa è una visione "risorsista", le specie devono essere studiate, gli individui contati e quelli che eccedono la quota necessaria non estinguere la specie possono essere commerciati, vivi o morti. È un limite, ma la Cites è appunto una Convenzione sul commercio tra Stati di animali e piante selvatiche di cui si sa già che sono in pericolo di estinzione e non sulla protezione della fauna selvatica mondiale. (34).

La terza obiezione

Nel novembre del 1993 il Parlamento italiano votò la legge sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, una norma tipicamente italiana, anche se nel suo preambolo sono citate le principali convenzioni e decisioni internazionali sui diritti umani (ne parla Lombardi Vallauri).

Una contraddizione tra l'art. 116 e la legge sull'obiezione di coscienza è stata messa in evidenza dall'associazione Animalisti italiani PETA (People for Ethical Treatment for Animals), in un comunicato stampa dell'aprile 2000: "La sperimentazione didattica sugli animali è regolata dal decreto legislativo 116, che regola anche tutta l'attività di sperimentazione su animali. La sperimentazione didattica è ammessa in deroga: "In deroga all'articolo 3, comma 1, il Ministro della Sanità autorizza gli esperimenti a semplice scopo didattico soltanto in caso di inderogabile necessità e non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi." Ma la legge 413/93 recita: "Nelle Università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale. All'interno dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento dell'esame". Nel 1998 è stata presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge (prima firmataria l'on. Annamaria Procacci) per modificare il decreto legislativo 116 e non ammettere più la sperimentazione didattica su animali. Il punto di forza dell'iniziativa è la contraddizione giuridica presente in Italia: la legge n.413 obbliga le strutture a fornire allo studente modalità di insegnamento che non prevedono l'utilizzo di animali ma, in caso di esistenza di metodi sostitutivi utilizzabili, lo stesso utilizzo di animali non dovrebbe essere permesso in quanto, secondo il decreto n.116, cade il caso di inderogabile necessità, data appunto la possibilità di ricorrere ad alternative.

Le università hanno solo due possibilità: 1.Non forniscono agli studenti i metodi alternativi e risultano quindi inadempienti rispetto alla legge 413; 2.Forniscono i metodi alternativi e risultano quindi inadempienti rispetto alla legge 116".

Il nuovo maltrattamento

Un altro atto legislativo di origine "autoctona", non importato dall'Europa o da accordi internazionali, è la legge 22 novembre 1993, n.473 "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali". (35). Questo testo ha aggiornato il precedente 727, mantenendone però molti limiti, come spiegano Santoloci e Fiandaca (36).

I problemi fondamentali continuano a essere la definizione e l'accertamento del maltrattamento. In troppe attività umane gli animali molto spesso sono "trattati male" - in termini scientifici "il loro benessere è molto scarso" - per esempio nell'allevamento (37) e nel trasporto. Si pensi poi agli animali soltanto feriti nella attività di caccia e lasciati agonizzare perché introvabili (nella caccia, inoltre, si potrebbe configurare l'inutile uccisione di animali di cui parla Valastro, un caso che non andrebbe limitato all'uccisione degli animali di proprietà).

A quale punto, nel vasto campo dei trattamenti non adeguati, si ha il maltrattamento ai sensi del codice penale? È questo il nodo della questione, per cercare di risolverlo, dal punto di vista giuridico, serve una nuova riforma, come dice anche Santoloci, una nuova sezione del codice penale, supportata dalle nuove conoscenze etologiche, dedicata ai vari tipi di delitti contro gli animali.

Note

1) Si veda R. SGRÒ, *Sulle fonti dell'art. 727 del codice penale*, in S. CASTIGNONE e L. BATTAGLIA (eds.) *I diritti degli animali*, , Centro di Bioetica di Genova, 1987, pp. 61-67.

2) ibidem

3) Immanuel Kant dice "L'uomo deve mostrare bontà di cuore verso gli animali perché chi usa essere crudele verso di essi è altrettanto insensibile verso gli uomini", *Dei doveri verso gli animali e gli spiriti*,. in *Lezioni di etica*, Laterza, Roma-Bari, 1971, pp. 273-274. T. REGAN esamina brevemente la proibizione della crudeltà, in *I diritti animali*, Garzanti, Milano 1990, pp. 272-274. Per una interpretazione più attuale, si veda la voce "Cruelty toward animals and human violence", in M. Bekoff (ed.) *Encyclopedia of animal rights and animal welfare*, Greenwood Press, Westport, 1998, pp. 122-123

Più in generale, "È tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo (in relazione evidente con il cambiamento di sensibilità che porterà all'abolizione delle esecuzioni pubbliche, si veda M. FOUCAULT, 1975, *Sorvegliare e punire*,. Einaudi, Torino, 1976 e 1993), che il piacere di assistere a una scena cruenta diverrà qualcosa di inconfessabile", S. D. BERNARDINA, *Il ritorno alla natura. L'utopia verde tra caccia ed ecologia*, Mondadori, Milano, 1996, p. 23; tutto questo libro è un'analisi delle giustificazioni che i cacciatori si danno per nascondere, anche a se stessi, il piacere di uccidere, ma analoghe osservazioni si potrebbero fare per altre attività che coinvolgono la sofferenza e la morte degli animali.

In fondo, si rifanno alla "teoria della crudeltà" le recenti campagne degli animalisti, condotte con un'enfasi particolare e un'insistenza particolare, nonostante il basso numero di animali coinvolti, contro i combattimenti di cani e le connesse scommesse clandestine.

4) Per una cronologia delle principali leggi americane e inglesi, M. BEKOFF (ed.) *Encyclopedia of animal rights and animal welfare*, cit. pp. 122-123; per una veloce panoramica delle principali leggi

del mondo occidentale, E. Mayer, *Benessere animale, professione veterinaria e Servizi Veterinari*, in “Il veterinario d’Italia”, aprile 1995 (ed.or. in “Revue scientifique e technique”, OIE(*Office International des épizooties*), 13 (1), pp. 13-30

5) R. SGRÒ, *Sulle fonti dell’art. 727 del codice penale*, cit.

6) A proposito dell’analogia tra bambini e animali, un luogo comune che unisce due soggetti deboli, bisognosi di tutela ecc., mi piace fare un accostamento di altro tipo. Tom Regan inizia il primo capitolo di *I diritti animali* analizzando il quadro *San Gerolamo nel suo studio*, di Stefan Lochner (1400-1451), riprodotto anche all’inizio del libro, dove c’è un leone. Regan critica il modo in cui è raffigurato questo animale, che assomiglia a uno strano piccolo cane più che un leone, e commenta “Lochner un leone non l’aveva mai visto. Quello che ha dipinto è un prodotto della sua immaginazione, sorretta dalle scarse e aneddotiche informazioni di cui poteva disporre al suo tempo. (...) Il suo quadro costituisce un simbolo del misconoscimento da parte dell’umanità degli altri animali”.

Philippe Ariès nel secondo capitolo - intitolato significativamente *La scoperta dell’infanzia* - del tomo primo del suo *Padri e figli nell’Europa medievale e moderna*, Laterza Roma-Bari 1976, spiega: “L’arte medievale, all’incirca fino al XII secolo, non conosceva l’infanzia o non tentava di rappresentarla”, nelle miniature e nei quadri i bambini sono raffigurati come ometti, uomini di statura più bassa, insomma è “(...) un mondo di rappresentazione in cui l’infanzia è sconosciuta”.

7) M. D. GRMEK *Il calderone di Medea*, Laterza, Roma-Bari 1996, p. 57

8) M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, cit, pp. 5-75

9) Immagine riportata alla voce *American Society for the Prevention on Cruelty to Animals* in M. Bekoff (ed.) *Encyclopedia of animal rights and animal welfare*, cit.

10) Come tale è citato, per esempio, insieme a vari rappresentanti del Risorgimento italiano, nell’appendice di A. C. AMBESI *La Massoneria italiana di ieri e oggi*, in C. JACQ *La massoneria*, Mursia, Milano, 1978-1982. Spesso la Chiesa Cattolica, nei decenni di fine ‘800 e inizio ‘900, accusa di massoneria, nonché di “semibuddismo” e di protestantesimo, chi si occupa di protezione degli animali.

11) I. LAZZARI *Sulla protezione degli animali in cui si dimostra perché i forestieri non vengono a Napoli e come proteggendo gli animali si educano gli uomini*, Conferenze tenute a Napoli il 16 febbraio 1899 e il 7 maggio 1900, Società napoletana per la protezione degli animali, 1907; A. GHIGNONI, *La protezione degli animali in rapporto ai progressi della civiltà. Conferenza tenuta a Roma il 31 marzo 1903*, Società romana per la protezione degli animali, 1924

12) "Civiltà Cattolica", vol.1, fascicoli 1288 e 1290 pp. 401-414 e 682-695

13) S. CASTIGNONE (ed.) *I diritti degli animali*, Il Mulino, Bologna 1988. Qui, oltre l’introduzione della curatrice, si veda il saggio di Joel Feinberg *Gli animali possono avere diritti?* pp. 241-247

14) P. SINGER *Liberazione animale*, Mondadori, Milano 1991

15) Riassumendo, Regan esamina le principali teorie dei diritti, arrivando per ognuna alla conclusione che, se hanno diritti gli esseri umani, in base alle stesse premesse li hanno gli animali.

Il suo grave limite, poco to, è considerare come soggetti-di-una-vita, (e dunque titolari di diritti) soltanto i mammiferi normali di almeno un anno di vita, il che equivale a escludere la maggior parte degli animali usati dagli esseri umani (per esempio, i miliardi di polli e tacchini allevati a fini alimentari, o gli animali da laboratorio, che difficilmente arrivano a un anno di età). Inoltre, scrive Regan, “la teoria dei diritti non auspica l’estinzione degli animali d’allevamento, bensì solo che quelli esistenti vengano trattati secondo giustizia” op. cit., p. 467. Alla fin fine, nei risultati pratici, la teoria di Regan è molto meno “estremista” di quel che può sembrare. Più rigorosa, nelle conseguenze, Paola Cavalieri, *La questione animale*, Bollati Boringhieri, Torino 1999, dove propone una “teoria allargata dei diritti umani”: “Riorganizzare la società nel senso della teoria allargata dei diritti umani richiede analogamente l’abolizione costituzionale dello status di semplici beni degli animali non-umani, e la proibizione di tutte le pratiche oggi rese possibile da tale status, dall’allevamento a fini alimentari alla sperimentazione scientifica alle più svariate forme di uso commerciale e di eccidio sistematico”.

16) V. POCAR, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, Laterza Roma-Bari 1998.

17) L'unica, pregevole, rivista italiana dedicata a questo approfondimento, "Etica & Animali", diretta da Paola Cavalieri, dopo alcuni numeri con testi di autori di area anglosassone tradotti in italiano, ha deciso, nel '99, di uscire direttamente in inglese.

Il movimento femminista, invece, si è occupato molto dei diritti e del diritto, vedi per tutti T. PITCH *Un diritto per due*, Il Saggiatore, Milano 1998, che, tra l'altro, scrive: "Il patto costitutivo che viene invocato come legittimazione dell'ordine moderno può essere esteso a contraenti nuovi, oppure l'irrompere sulla scena di questi nuovi contraenti impone di pensare un patto radicalmente diverso?" (p.14). Una riflessione che forse si potrebbe fare anche per il "diritto animalista".

18) La Convenzione di Washington o CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) è un accordo internazionale sul commercio tra Stati di animali (vivi o morti, per esempio imbalsamati, e anche parti di animali, come pelli, pellicce e zanne) e piante in pericolo di estinzione, finalizzata a salvare le specie (e non necessariamente gli individui). Il criterio di fondo è l'uso "sostenibile" delle specie selvatiche, ovvero il "prelievo" in natura di queste risorse deve essere adeguato alla loro consistenza effettiva, che dunque va studiata e misurata. Inoltre le specie devono essere considerarle patrimonio comune di tutta l'umanità, non solo delle singole nazioni. Le specie sono elencate in diverse elenchi (appendici) a seconda della loro situazione più o meno grave in natura. È in base alla CITES che è proibito, per esempio, introdurre in Italia pelli di tigri e di altri maculati, che è proibito commerciare quasi tutte le scimmie e le tartarughe di terra, molti pappagalli e così via. Questa importante Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione della flora e della fauna selvatiche, fu negoziata dall'UNEP, United Nations Environment Program. La CITES fu firmata a Washington il 3 marzo 1973, ci sono voluti poi parecchi anni perché venisse recepita nelle legislazioni dei singoli Stati. Per le numerose leggi con cui l'Italia ha attuato la CITES, in questo volume vedi l'elenco di Felicetti, alla voce "esotici".

19) Non è scopo di questo libro esaminare i gravi problemi della mancata attuazione e applicazione delle leggi (difetto non limitato a quelle sugli animali) e del carente funzionamento della giustizia in Italia.

20) “Uno spirito umanitario è subito pronto a maltrattare gli animali, al fine di trovare rimedi terapeutici per se stesso, mentre una persona che rispetti tutto il regno della natura nega che l’uomo abbia il diritto di sottomettere le altre specie ai suoi capricci, anche qualora ciò vada a suo detrimento”, P. K. FEYERABEND, *Dialogo sul metodo*, Laterza, Roma-Bari 1989, p. 40

21) Gli inglesi avevano dal 1876 una legge sulla vivisezione. Per un'analisi dei movimenti che l'avevano sostenuta, J. TURNEY *Sulle tracce di Frankenstein. Scienza, genetica e cultura popolare*, Comunità, Torino 1999, pp. 64-80.

22) La storia è raccontata da Alessandro Herzen in un libretto - *Gli animali martiri*, Andrea Bettini Librajo-Editore, Firenze 1874 - che dalla prima all'ultima pagina prende in giro gli zoofili, anzi "cinofili", perché si sarebbero preoccupati solo dei cani. Per una storia del movimento antivivisezionista, A. MANNUCCI *L'opposizione alla vivisezione in Italia*, in F. TRAVAGLINI (ed.), *Vivisezione*, Aporie, Roma 1992. Herzen era stato collaboratore di Schiff, era un evoluzionista, progressista, anticlericale, fratello del socialista Ivanovic, amico di Bakunin e di Giuseppe Mazzini. In un articolo sulla *Nazione* del 22 dicembre 1863 le proteste contro Schiff vengono definite "una puerile crociata politica e clericale". Due filoni culturali molto forti nel nostro paese, quello cattolico e quello socialista (in senso ampio), si opponevano e si sono opposti per lungo tempo, con argomenti anche in contrasto tra loro, alla tutela degli animali. Nonostante ciò, nelle leggi tipicamente italiane, la tutela degli animali è stata probabilmente ispirata più che altro dalla *pietà verso gli animali*, (come sostiene anche F. D'AGOSTINO, *I diritti degli animali*, "Rivista italiana di filosofia del diritto", 1994, n.1. pp. 78-104. Una pietà che però potrebbe essere interpretata anche come compassione schopenhaueriana) e da un senso generico di solidarietà, che comunque nelle due tradizioni citate ha le sue radici.

23) . A. GEMELLI, "Rivista di filosofia neoscolastica", 1931, p. 459

24) F. ROBERTI (ed.) *Dizionario di teologia morale*, Studium editore, Roma, 1954

25) T. PITCH, op. cit. p. 196

26) T. PITCH, op. cit. p. 44

27) La parola "padrone" è giudicata "politicamente non corretta", ma in questo contesto è usata nel senso stabilito dalla legislazione attuale.

28) Una descrizione di ciò si trova in C. MALAPARTE *La pelle*, Aria d'Italia Roma-Milano, 1949 pp. 203-210. L'autore perde il cane e, dopo un'affannosa ricerca, lo trova, insieme a molti altri, in un laboratorio, vivisezionato e con le corde vocali tagliate.

29) Molto critico sulle prove di tossicità condotte sugli animali che portano a temere una presunta cancerogenicità di molte sostanze, B. N. AMES *Il mito del rischio zero*, "Biblioteca della libertà", n. 139, marzo-aprile 1997.

30) F. TRAVAGLINI *Vivisezione*, cit.

31) Notevole, in senso negativo, l'intervento di Maria Teresa La Vecchia , dell'università Gregoriana di Roma, *La liceità della sperimentazione animale*, che ribadisce pari pari le tesi di San Tommaso, senza il minimo aggiornamento alle conoscenze scientifiche recenti (su cui si veda il saggio di Tallacchini) eppure pubblicato su "Le scienze" (aprile 1997), e che conclude augurandosi "che vengano stabilite dagli organismi competenti sagge norme", dimostrando così di non conoscere l'esistenza del D. Lgs 116.

32) A proposito dell'inevitabile violenza e crudeltà nella sperimentazione animale, F. ROBUSTELLI, *La sperimentazione sugli animali*, in R. MARCHESINI (a cura di) *Bioetica, ricerca e società*, "Quaderni di bioetica", Macro Ed., Bologna 1995, pp. 65-75

33) Per altre informazioni giuridiche su questa legge, <www.yepa.net/studiosantoloci/>

34) La mancanza di un saggio sulle leggi di attuazione della Convenzione di Washington nel nostro paese è una delle tante, inevitabili, lacune di questo libro. Informazioni sulla CITES si trovano sul sito del Wwf internazionale, <www.panda.org>

35) Il testo della proposta di legge originaria è riportato nel libro di Stefano Apuzzo, che allora era deputato e uno dei protagonisti di questa riforma, *Zampe pulite*, Costa & Nolan, Genova, 1997.

36) Per un'analisi dettagliata e critica della legge 473, M. VALIERI, *Il nuovo testo dell'art. 727 del Codice Penale*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica" a. XXIX, n.1, giugno 1999. pp. 233-273

37) Per esempio, la bozza di proposta di Legge Regionale piemontese del 28.05.1997, "Norme per le produzioni animali ottenute mediante metodi biologici", preparata da ASVEP (Associazione Culturale Veterinari di Salute Pubblica), Coordinamento genitori, Federconsumatori e Legambiente, nella prima pagina dice: "Gli allevamenti industrializzati ... comportano maltrattamento per gli animali, maltrattamento che è intrinseco al sistema d'allevamento intensivo". Ma in Italia l'allevamento intensivo è legale, il maltrattamento non lo è.